



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 par. 2
ai sensi dell'art. 31 Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 2
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 31 Reg. (UE) 508/2014) – Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori - art. 44, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; persone fisiche.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> .

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca nelle acque interne ad opera di giovani pescatori, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la

¹ Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.



4287c975



competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore della pesca ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare una imbarcazione da pesca per le acque interne.

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il sostegno è condizionato all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie.

Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell'art. 44, par. 1 lett. a) (di cui all'art. 29 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Il sostegno all'avviamento delle imprese contribuisce unicamente all'acquisizione della imbarcazione da pesca per le acque interne.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Persone fisiche
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno
La persona fisica richiedente deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, ovvero una diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di imbarcazione da pesca, con riferimento all'art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP



1.4 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un'imbarcazione da pesca per le acque interne usata che abbia i seguenti requisiti:

- lunghezza fuori tutto fino a 12 metri;
- di età compresa tra 5 e 30 anni;

Il beneficiario di tale Misura è il "giovane pescatore", ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un'imbarcazione da pesca per le acque interne che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 158.532,00= di cui:

- Euro 79.266,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 23.779,80= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 80.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2018. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo. Il progetto si ritiene concluso alla data dell'atto notarile di compravendita del peschereccio.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.



4287c975



1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un “giovane pescatore”, oltre a
 - indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio;
 - costi connessi all’avviamento di nuove imprese;
 - Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da prescrizioni dell’Autorità di gestione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura ;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2, e comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;



4287c975



- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato" (eccezione fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di cui alla presente Misura);
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato. Il beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;



4287c975



- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare una imbarcazione da pesca per le acque interne usata, equipaggiata con attrezzature per la pesca e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni (non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca).

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
 - a. la relazione tecnica deve riportare:
 - obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in merito alla competitività, al rendimento economico dell'impresa ed al ricambio generazionale del settore;
 - ubicazione;
 - descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
 - che il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, è attrezzato per la pesca ed ha un'età compresa tra 5 e 30 anni;
 - preventivo del costo globale dei lavori;
 - fonti di finanziamento del progetto;
 - modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
 - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
 - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando (incluso che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, non è e non è mai stato proprietario di imbarcazione da pesca);
- ii. piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca nelle acque interne;
- iii. documentazione attestante che l'imbarcazione da acquistare sia immatricolata come unità da pesca nelle acque interne, abbia lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e un'età compresa tra 5 e 30 anni;
- iv. documentazione in grado di attestare che il richiedente abbia svolto l'attività di pescatore per un periodo di almeno 5 anni o, in alternativa, che possieda un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un diploma di laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.



4287c975



6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,8	
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media > 40 C=1 Età/età media = < 40	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione	C=0 Età >= 30 anni C=0,5 10 <= Età <30 C=1 5 <= Età <10	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per "giovane pescatore".



4287c975



9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

Misura	Codice indicatore	Indicatore	Unità di misura
1.44-31 - Art. 44.2 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori	1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato
	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.



4287c975

